

Settore Edilizia del Comune di Monza

ORDINANZA

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA

Visti i rapporti di Servizio redatti dal Nucleo di Vigilanza Edilizia della Polizia Locale, rispettivamente in data 27 Aprile e 3 Maggio 2012, riguardanti l'effettuazione di opere (scavo lineare atto alla ricerca di sottoservizi, abbattimento di alberature di alto fusto) interessanti i seguenti ambiti appartenenti al Patrimonio Culturale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 42/2004:

- complesso monumentale del Parco della Villa Reale [Decreto Soprintende regionale del 25/02/2003, ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004];
- parco regionale della Valle del Lambro, istituito con LR 82 del 16/09/1983 (ambito tutelato ex art. 142 lettera f, D.Lgs. 42/2004);

Preso atto che in data 20/04/2012, in atti di P.G. n. 45731, la S.I.A.S. ha comunicato che in data 24/04/2012 avrebbe dato inizio ai lavori relativi alla Realizzazione ed Esercizio di impianto distribuzione stradale carburanti ad uso pubblico, di cui all'Autorizzazione Comunale n. di P.G. 41985 del 26/04/2012, ex LR 6/2010;

Considerato che la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere":

- all'art. 87 (Nuovi impianti) - comma 1 - pone in capo al comune l'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti, stabilendo che – comma 2 - detta autorizzazione sia rilasciata previa indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1, il comune rilasci il permesso a costruire di cui all'articolo 86, comma 2;
- all'art. 86 (Localizzazione impianti) comma 2 la norma regionale statuisce che "i comuni stessi sono tenuti a rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto".

Preso atto di come l'Autorizzazione Comunale n. 41985 di P.G. del 26/04/2012, assunta al termine della procedura di indizione Conferenza dei Servizi (ed applicazione dell'art. 14 quater, comma 3, della legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.), preveda espressamente che la stessa debba intendersi "valida ai fini del contestuale rilascio del permesso di costruire di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.";

Ravvisato che agli atti del Settore Edilizia non risulta presentata alcuna istanza di permesso di costruire relativa alla realizzazione del "nuovo impianto distribuzione stradale carburanti ad uso pubblico", né esista un valido Titolo Abilitativo in materia edilizia che abbia per oggetto la loro realizzazione;

Considerato altresì che le opere avviate - pur di ridotta entità dal punto di vista edilizio e non tali da potersi intendere quale espressione di compiuto "inizio dei lavori"

dal punto di vista del reale eventuale impianto del cantiere - stiano provocando un immediato ed irreparabile danno al Patrimonio Culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Visto l'art. 27 del D.P.R. 380/01 ;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Al Committente: Autodromo Nazionale di Monza – S.I.A.S. SPA nella persona del Direttore Generale Sig. FERRARI ENRICO, Via Vedano, 5 - 20900 Monza;

Al Direttore dei Lavori: Geom. EMANUELE VIALARDI residente in Via Roma, 56 13876 Sandigliano (BL), per l'occasione domiciliato presso l'Autodromo Nazionale di Monza, Via Vedano, 5 - 20900 Monza;

Al Costruttore: Impresa EDILIMPIANTI s.r.l. nella persona del Procuratore Geometra GIANNI ZONGARO, Via Meucci 1 – 20854 Vedano al Lambro (MB);

di sospendere immediatamente in via cautelare e sino al termine dell'assunzione – nel termine di 45 giorni - dei provvedimenti definitivi, i lavori di cui in premessa in corso di realizzazione in assenza di titolo abilitativo, con riserva dei provvedimenti che risultassero necessari, salvi e impregiudicati quelli di carattere amministrativo e penale connessi all'infrazione;

Inoltre si comunica ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 che è stato iniziato il procedimento di verifica della conformità edilizia che potrà portare ad un provvedimento di tipo sanzionatorio ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

E' facoltà della S.V.:

- 1) Prendere visione degli atti del procedimento presso l'ufficio Edilizia del Comune nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8.45 – 12.00 c/o Geom. Pescatore Pasquale;
- 2) Presentare al Comune memorie scritte e documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

SIDISPONE

1. la notifica del presente atto per ogni effetto di legge :

Al Committente: Autodromo Nazionale di Monza – S.I.A.S. SPA nella persona del Direttore Generale Sig. FERRARI ENRICO, Via Vedano, 5 - 20900 Monza;

Venerdì, 04 Maggio 2012 04:23

Al Direttore dei Lavori: Geom. EMANUELE VIALARDI residente in Via Roma, 56 13876 Sandigliano (BL), per l'occasione domiciliato presso l'Autodromo Nazionale di Monza, Via Vedano, 5 - 20900 Monza;

Al Costruttore: Impresa EDILIMPIANTI s.r.l. nella persona del Procuratore Geometra GIANNI ZONGARO, Via Meucci 1 – 20854 Vedano al Lambro (MB);

2. l'invio della copia del presente atto, per i provvedimenti di competenza a:

- Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Monza;
 - Alla Provincia di Monza e Brianza, Direzione Centrale Assetto del Territorio p.zza Diaz n. 1, Monza;
 - Comando della Polizia Municipale, Sede
 - Alla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici - Palazzo Reale Piazza Duomo, 12 20122 Milano PEC: mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it
 - Al Parco della Valle del Lambro – PEC: parcovallelambro@legalmail.it
- Monza, 03 Maggio 2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA
(Carlo Maria Nizzola)